

COMUNE DI TRECCHINA

Provincia di Potenza

SERVIZIO URBANISTICA AMBIENTE E TERRITORIO

Via Roma nr. 17

Tel.+39 0973826002 Fax +39 0973826777 - <https://trecchina.gov.it/>

e- mail: crescipaolo@gmail.com | PEC: trecchina@pec.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**per l'affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura dei cani
randagi accalappiati sul territorio comunale di TRECCHINA (PZ).**

ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura del servizio di accalappiamento, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi, sull'intero territorio del Comune di Trecchina, incluso l'eventuale smaltimento delle carogne dei cani deceduti presso la struttura in attuazione della Legge n. 281/91, Legge Regionale n. 46 del 30/11/2018.
2. Il numero individuato-stimato dei cani da ricoverare, può essere oggetto di variazione in quanto, al momento, la determinazione è stabilita in relazione all'attuale utenza, pertanto l'affidamento viene regolato da contratto del "tipo a somministrazione" ed ha un valore puramente indicativo, atteso che alla ditta aggiudicataria sarà riconosciuta, la prestazione resa per i cani effettivamente ricoverati.

ART. 2 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

3. Il servizio di cui al presente capitolato sarà affidato con "procedura aperta" e con il sistema di cui all'art. 95, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016, con l'esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 dello stesso decreto legislativo.

ART. 3 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

1. Il canile deve essere in possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 24 del Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n.320 dell'8/02/1954) e/o su segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui alla legge 30 luglio 2012 n.122, su cui deve essere inoltre indicato *il numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali e/o il numero di animali massimi da poter ricoverare*. Al momento dell'approvazione del presente capitolato prestazionale la struttura deve essere in grado di ospitare almeno 35 cani per il solo comune di Trecchina.
2. Il canile rifugio garantisce una continua assistenza sanitaria per i cani custoditi. Per le strutture private, tale prestazione è garantita da un veterinario libero-professionista con il ruolo di Direttore Sanitario del canile rifugio.
3. La struttura deve essere aperta al pubblico.
4. Le strutture dei rifugi per cani devono rispondere ai seguenti criteri di massima:
 - a) devono garantire agli animali ricoverati buone condizioni di vita, di igiene e pulizia;
 - b) i locali di ricovero devono essere facilmente lavabili e disinfettabili, disporre almeno di pareti e pavimenti facili da pulire e condizioni soddisfacenti di ventilazione e di illuminazione;
 - c) sistema di drenaggio soddisfacente, predisposto in modo da consentire un agevole smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi;
 - d) disponibilità di acqua potabile in quantità adeguata alle esigenze alimentari e di igiene e pulizia dei locali, degli animali e delle attrezzature; nel caso di mancanza o insufficienza di acqua potabile può essere consentito il ricorso ad altra acqua a condizione però, che sia stata sottoposta ad adeguati trattamenti idonei a renderla rispondente ai requisiti richiesti per le acque potabili;
 - e) adeguati spazi aperti, annessi ai box e protetti da rete di protezione, per il movimento degli animali;
 - f) se non è associato al canile sanitario deve prevedere appositi locali da adibire ad ambulatorio, magazzino, servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto.

ART. 4 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DIVIETI, ONERI E RESPONSABILITA'

Per lo svolgimento delle attività di mantenimento, custodia e cura dei cani randagi, in dipendenza di razza, sesso, taglia, stato fisiologico degli animali, compreso l'accalappiamento, il soggetto gestore osserverà quanto segue:

1. il ritiro a proprie cure e spese dei cani di proprietà del Comune attualmente ricoverati nel canile comunale di Latronico con sede alla loc. Fiumicello;
2. Il personale del soggetto gestore dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento da tenere bene in vista;
3. le modalità di svolgimento del servizio affidato sono le seguenti:
 - a) Il personale del soggetto affidatario provvederà con, sistemi assolutamente indolore alla cattura dei cani randagi o vaganti, i quali dovranno essere immediatamente trasferiti nell'area destinata a canile sanitario per la custodia temporanea per il termine massimo di 30 gg. ed ivi sottoposti ad eventuali prelievi ed accertamenti diagnostici per rilevare possibili zoonosi, ad eventuali intervento di pronto soccorso, restituendo i cani randagi al proprietario detentore, previo pagamento di apposita tariffa di € 5,16 per ogni giorno di mantenimento, Il soggetto gestore provvederà altresì ad iscrivere all'anagrafe canina e far tatuare, senza indugio, dal competente Ufficio Veterinario, i cani catturati o trovati sprovvisti di tatuaggio, nei tempi e modalità definiti dallo stesso Servizio.
 - b) Il soggetto gestore, entro il termine di 60 gg. (o comunque entro diverso termine a giudizio del servizio veterinario) dalla cattura, dovrà, qualora non siano reclamati da alcuno, cedere i cani previo trattamento profilattico (effettuato dal Servizio Veterinario) contro la Rabbia, l'ecchinococcosi, ed altre malattie trasmissibili, a privati che ne facciano richiesta e che diano garanzie di buon trattamento.
L'affidamento dei cani "non deve avvenire" se prima il servizio veterinario non abbia accertato l'effettivo stato sanitario del cane.
L'adozione si rende indispensabile per garantire il turn over degli animali presso il canile.
Il soggetto gestore, a tal proposito, per favorire l'adozione, si farà promotore di campagne di sensibilizzazione della cittadinanza, nonché, previa richiesta di nulla – osta comunale, di giornate di affidamento dei randagi.
Il soggetto gestore provvederà a comunicare l'avvenuto affidamento e ad inoltrare immediatamente la scheda di "affido cani randagi" debitamente compilata, al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL n° 3.
 - c) Una volta accertata la condizione randagia dei cani, il soggetto gestore provvederà a trasferirli, nel numero e secondo modalità e tempi concordati con il Servizio Veterinario, presso i locali ambulatorio del canile comunale per essere sottoposti, da parte del medesimo servizio, ad intervento di sterilizzazione e comunque, a giudizio dello stesso, ad intervento finalizzato al controllo delle nascite.
 - d) Il soggetto gestore provvederà a trasferire i randagi che hanno superato favorevolmente il periodo di degenza e di custodia temporanea nel canile sanitario, nell'area destinata a rifugio, secondo i tempi, modalità e numero opportuni e comunque secondo il giudizio del Servizio Veterinario.
4. Il personale del soggetto gestore coadiuverà il personale Veterinario della ASL n° 3 nell'espletamento delle proprie incombenze
5. il personale comunale ed il servizio Veterinario incaricati per il controllo potranno accedere nella struttura in qualsiasi ora, per adempiere ad ogni tipo di intervento di competenza. Il soggetto gestore garantirà nella stessa struttura la presenza di almeno una persona nell'ambito delle 12 ore diurne.
6. il soggetto gestore fisserà altresì un orario di apertura al pubblico, concordato con il Servizio Veterinario dell'ASL n° 3, per favorire gli affidamenti, anche nei giorni festivi, provvedendo, altresì, a comunicarlo.

7. il soggetto gestore assicurerà il servizio di accalappiamento nei giorni feriali anche su segnalazioni de cittadini, semprechè pervenute per il tramite del comando VV. UU. competente per territorio. Nei giorni festivi, invece, il servizio sarà garantito solo per le emergenze (ad esempio per i cani morsicatori e/o traumatizzati).
8. La richiesta di accalappiamento dei cani morsicatori, potrà essere formulata dal servizio Veterinario anche telefonicamente (seguita comunque da lettera) al soggetto gestore onde consentire l'accalappiamento da parte di quest'ultimo immediatamente o nel più breve tempo possibile, al fine di consentire l'osservazione dell'animale morsicatore. Il caso di mancato accalappiamento il soggetto affidatario del servizio dovrà immediatamente comunicare le motivazioni al Servizio Veterinario ed al comando VV. UU.
9. Il soggetto affidatario provvederà a fornire ciotole ed abbeveratoi in materiale metallico inossidabile facilmente lavabile e disinfettabile.
10. Il soggetto gestore provvederà ad acquistare ed a somministrare alimento che garantisca agli animali apporto nutritivo adeguato, secondo una scheda dietetica opportunamente predisposta dal Responsabile del Servizio Veterinario dell'ASL n° 3. E' facoltà di somministrare avanzi di macellazione, purché cotti.
11. Il soggetto gestore non potrà per qualsiasi motivo, né sopprimere i cani tenuti nel canile, né destinarli alla sperimentazione, né tanto meno sottoporli a maltrattamenti. I cani potranno essere soppressi in modo esclusivamente eutanascico a giudizio ed opera dei Veterinari del Servizio Veterinario dell'ASL n° 3 per i motivi consentiti dalle leggi sul randagismo.
12. Il soggetto gestore provvederà tempestivamente a smaltire le carcasse degli animali soppressi o comunque morti secondo le modalità definite dalla normativa vigente in materia (incenerimento, tramite ditta autorizzata) e ad allontanare altresì, nei modi di legge, i rifiuti speciali prodotti.
13. Il soggetto gestore curerà la tenuta di apposito registro di carico e scarico degli animali, (detenuti e deceduti) registro di carico e scarico degli approvvigionamenti, ed ogni altro previsto dalle leggi, debitamente vidimati dal locale comando dei VV. UU., nonché schede individuali degli animali su cui saranno riportati:
 - data di ingresso dell'animale,
 - dati somatici (con relativa foto),
 - data di prelievo,
 - numero, data del tatuaggio e di iscrizione all'anagrafe canina,
 - data di eventuale soppressione,
 - eventuali trattamenti profilattici e terapeutici,
 - eventuali interventi veterinari specialistici, data di sterilizzazione,
 - data di eventuale affidamento,
 - data di trasferimento presso il rifugio,
 - data di eventuale morte naturale o accidentale con indicazione delle modalità di distruzione della carcassa che dovrà avvenire secondo le leggi vigenti,
 - qualunque altra notizia riguardante l'animale.
14. Il soggetto gestore provvederà a garantire per i cani, ove fosse necessario, qualsiasi intervento veterinario specialistico ed eventuali terapie o interventi profilattici, seguendo alla lettera le prescrizioni del Servizio Veterinario che saranno riportate sul registro e/o sulle schede individuali degli animali.
15. per interventi profilattici ritenuti necessari dal Servizio Veterinario oltre quelli previsti dalla normativa vigente (rabia e idatinosi) in via transitoria nell'attesa di ulteriori precisazioni di legge, il soggetto gestore deve provvedere a proprie spese all'acquisto dei prodotti prescritti dal Servizio Veterinario (vaccini).
16. Il soggetto gestore provvederà sia alla manutenzione ordinaria sia alla manutenzione straordinaria del canile.
17. il soggetto gestore è obbligato ad assicurare condizioni di massima igiene della struttura ed a condurre il servizio di mantenimento custodia e cura dei cani nel canile sanitario e nel rifugio, mediante personale idoneo, con modalità e mezzi finalizzati alla salvaguardia del benessere

degli animali, ferma restando l'adozione di tutti i sistemi di salvaguardia della salute e della sicurezza del personale nell'espletamento del servizio, nonché di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente dall'inquinamento, osservando, altresì, quant'altro prescritto dal Servizio Veterinario per quanto di sua competenza.

18. Il soggetto gestore è responsabile della custodia dei cani e dovrà adoperarsi per evitare fuoriuscite dei medesimi dal canile.
19. Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni causati, a cose o a persone, dai cani ivi custoditi, sollevando del tutto questa Amministrazione da ogni responsabilità. Provvederà altresì a garantire l'immediato ripristino (compreso la sostituzione delle essenze vegetali) per danni determinati dagli stessi cani ad attrezzature e manufatti esistenti rispettando lo status quo della struttura e di tutta l'area interessata.
20. In caso di furti il soggetto gestore dovrà farne denuncia, come previsto dalle normative vigenti, alle autorità competenti ed al servizio Veterinario.
21. Il rapporto di lavoro del personale impegnato nel servizio di mantenimento, custodia e cura, nonché di accalappiamento dei randagi, sarà esclusivamente, a tutti gli effetti di legge, in capo al soggetto gestore il quale assumerà a suo carico gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge a favore dei lavoratori.
22. e' fatto assoluto divieto falsare i registri o le schede individuali degli animali, o dichiarare dati di identificazione degli stessi non veritieri né tanto meno rimpiazzare cani morti con altri dalle caratteristiche somatiche simili.
23. Il soggetto gestore provvederà altresì allo smaltimento delle carcasse degli animali morti (esclusivamente cani), anche se non ricoverati nel Canile.

Per quanto concerne le modalità del servizio di trasferimento, mantenimento e custodia di cani randagi eccedenti la capacità del canile si dovrà:

- il soggetto affidatario del servizio di che trattasi dovrà provvedere, entro il termine concordato con il gestore del canile comunale e comunque nell'arco di tempo massimo di 24 ore dalla chiamata da parte di questi, a trasferire dal canile di _____ presso il proprio rifugio, con proprio mezzo, i randagi già sottoposti ai trattamenti terapeutici e profilattici necessari, ivi compreso la sterilizzazione ed il tatuaggio,
- il trasferimento dei randagi non potrà, in nessun caso, essere posticipato, sì da consentire il rimpiazzo dei posti nel canile comunali con cani accalappiati ed inoltre il trasferimento non potrà essere richiesto anche per un solo cane,
- i cani trasferiti saranno accompagnati da eventuali certificazioni sanitarie e da copia delle scheda individuale di ognuno, corredata da eventuale foto segnaletica, compilate dal personale addetto alla gestione del canile di _____ e contenenti le seguenti notizie:
 - data di accalappiamento dell'animale,
 - dati somatici (con relativa foto),
 - data dei prelievi,
 - numero e data dei tatuaggi e di iscrizione all'anagrafe,
 - data dei necessari trattamenti profilattici e terapeutici,
 - data di eventuali interventi veterinari specialistici,
 - data di sterilizzazione,
 - data di trasferimento presso il rifugio esterno
- Il soggetto gestore procederà a compilare, durante il soggiorno nella propria struttura, in continuità delle schede di partenza, schede individuali degli animali che, dovranno contenere i seguenti dati:
 - data di trattamenti terapeutici e/o profilattici debitamente sottoscritti dal veterinario,
 - data di eventuali interventi veterinari specialistici e non, debitamente sottoscritti dal veterinario,
 - data di eventuale morte naturale, accidentale o indotta eutanasicamente per i motivi consentiti dalla legge sul randagismo, debitamente certificata dal Servizio Veterinario competente, con indicazione delle modalità di distruzione finale della carcassa che dovrà avvenire secondo le vigenti leggi,

- qualunque altra notizia riguardante l'animale.
- Il soggetto gestore dovrà condurre il servizio di mantenimento, custodia e cura nella struttura di permanenza dei randagi ivi trasferiti mediante personale idoneo, con modalità e mezzi finalizzati alla salvaguardia del benessere degli animali, ferma restando l'adozione di tutti i sistemi di salvaguardia della salute e della sicurezza del personale nell'espletamento del servizio, nonché di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente dall'inquinamento.

A tale scopo:

la struttura di soggiorno deve rispettare, con i box, le cucce ed ogni altra area di pertinenza, le esigenze essenziali di spazio e le condizioni igienico – sanitarie degli animali;

- a) i cani dovranno essere alimentati con alimento tale da garantire apporto nutritivo adeguato secondo una scheda dietetica debitamente compilata dal responsabile sanitario della struttura ovvero dal servizio Veterinario dell'ASL n° 3 competente e sottoposti a tutte le misure mediche necessarie,
 - b) i cani mantenuti non dovranno per alcun motivo essere sottoposti a maltrattamenti, sofferenze né sperimentazioni.
- Il soggetto gestore dovrà comunicare tempestivamente al Comando dei VV. UU. l'eventuale morte naturale, accidentale o indotta eutanasicamente dei cani,
 - Il soggetto gestore dovrà provvedere alla regolare tenuta di apposito registro di carico e scarico degli approvvigionamenti, registri di carico e scarico degli animali ivi trasferiti (su cui saranno riportate date e prescrizioni relative ad eventuali interventi specialistici ed a interventi terapeutici e/o profilattici sottoscritti dal veterinario competente) ed ogni altro previsto dalle leggi, debitamente vidimati dal comando dei VV. UU.
 - Il soggetto gestore dovrà concordare gli orari di apertura e chiusura del canile ospitante e renderli pubblici al fine di consentire le visite presso il rifugio alle scolaresche, alla cittadinanza tutta, anche nei giorni festivi, al fine di consentire le adozioni dei cani custoditi,
 - Il soggetto gestore sarà responsabile dei danni causati a cose o persone dai cani custoditi sollevando del tutto questa Amministrazione da ogni responsabilità.
 - Il soggetto gestore si farà promotore di campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa l'adozione di randagi, mediante manifesti murali, volantini, giornali, TV locali, ecc. il cui testo sarà previamente concordato con questo comune, oppure mediante l'organizzazione nel territorio di giornate per l'affidamento.
 - La massiccia campagna posta in essere dal gestore dovrà consentire il rientro dei cani eccedenti la capacità del canile comunale di _____ nella capienza di questo stesso, possibilmente nell'arco dell'affidamento.
 - Il gestore dovrà consentire in qualunque momento le verifiche presso il rifugio, da parte di personale incaricato mettendosi a disposizione per rendere, ad esempio visibile il tatuaggio degli animali, mediante tosatura della parte interessata.
 - Il rapporto di lavoro del personale impegnato nel servizio di mantenimento cura e custodia dei randagi, sarà esclusivamente, a tutti gli effetti di legge, in capo al soggetto gestore, il quale assumerà a suo carico gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla legge a favore dei lavoratori secondo i dettami dei contratti nazionali di lavoro.
 - Al soggetto gestore è categoricamente vietato il subappalto del servizio o cedere in tutto o in parte per qualsiasi motivo i cani mantenuti.
 - E' fatto assoluto divieto di sostituire, con altri, i cani trasferiti, né tanto meno di rimpiazzare quelli morti con altri dalle caratteristiche somatiche similari.
 - E' fatto assoluto divieto falsare i registri di carico e scarico o le schede individuali degli animali da redigere in continuità con quelle di partenza, né tanto meno dichiarare dati di identificazione degli animali non veritieri o rimpiazzare cani morti con altri dalle caratteristiche somatiche similari.

ART. 5 REQUISITI MINIMI DI BENESSERE

1. Il concetto di "benessere animale" si riferisce sia allo stato di salute fisica che mentale, ricordando bene che il benessere degli animali dipende dal rispetto sia delle esigenze

- fisiologiche (mangiare, bere, ecc.) sia di quelle etologiche proprie della specie.
2. Si elencano di seguito le cinque libertà fondamentali per la tutela del benessere animale (Brambell Report) che devono essere rispettate:
 - a) libertà dalla fame, dalla sete e dalla cattiva nutrizione;
 - b) libertà dai disagi ambientali (possibilità di disporre di un ambiente fisico adeguato e confortevole);
 - c) libertà dal dolore, dalle malattie e dalle ferite;
 - d) libertà di poter manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche;
 - e) libertà dalla paura e dallo stress.
 3. Pertanto gli ambienti in cui vivono i cani devono essere spaziosi e permettere una buona visibilità dal loro interno; i cani devono avere a disposizione zone riparate ed accoglienti per il riposo notturno; i box devono presentare un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra un buon drenaggio; le operazioni di pulizia giornaliera devono essere idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido; i cani non devono vivere in conflitto tra loro; devono essere garantite agli animali le minime cure necessarie e quindi il loro benessere fisico; i cani devono essere ben socializzati con l'uomo e con i loro simili; i cani devono avere delle concrete buone possibilità di essere adottati e/o di essere ritrovati dai loro proprietari.
 4. Di conseguenza le strutture nel complesso devono essere riparate dall'umidità ed avere un'area a cielo aperto in cui il cane può ricevere direttamente i raggi solari; i cani devono poter avere possibilità di effettuare esercizio fisico, preferibilmente ogni giorno, mediante accesso a cinodromi erbosi o aree di sgambamento (o in alternativa devono poter essere ricoverati in box -recinti con zona aperta per la movimentazione); inoltre per favorire la socializzazione devono almeno una volta al giorno poter incontrare cani di altri box, in un'area comune, senza che si verifichino aggressioni reciproche e sempre sotto la vigilanza di operatori esperti; gli operatori e gli eventuali volontari presenti nel canile devono interagire tra loro, collaborando nel garantire i bisogni di benessere dei cani ricoverati all'interno della struttura; il carattere, possibilmente, di ogni singolo cane deve essere conosciuto da tutto il personale con cui esso interagisce, ovvero operatori della struttura, personale sanitario e volontari, che segnalano anche casi di malattia o di variazioni del comportamento ai quali di fatto si provvede con le cure del caso.

ART. 6 REQUISITI MINIMI DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE E CONTROLLO DELLE PARASSITORI

1. Considerata l'ampia diffusione di parassitosi intestinali (protozoi ed elminti) e delle infestazioni da ectoparassiti (zecche, pulci ed altri artropodi) nei canili e vista anche la natura zoonosica di numerose parassitosi, per la salvaguardia del benessere e della salute degli animali e dell'uomo si rendono necessari una serie di interventi che obbligatoriamente dovrà effettuare la ditta aggiudicatrice sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente come di seguito indicato:
 - a) Intervento sul singolo animale: un cane, all'ingresso in un canile, deve essere sottoposto al più presto ad uno screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività. Il tutto deve essere annotato sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso del cane in canile.
 - b) Intervento sull'intera comunità: deve essere effettuata diagnostica coprologica su pool di feci da eseguire per ogni box e/o recinto ogni 6 mesi. Ne consegue trattamento terapeutico per tutti gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo.
 - c) Intervento sull'ambiente: trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente (periodo primavera/estate). Trattamenti ambientali mensili da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche ecc.) con registrazione degli stessi.
2. I programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti dovranno essere pianificati ed inviati al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente ogni inizio d'anno e dovrà

essere presente presso la struttura una idonea procedura in materia con registrazione degli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

ART. 7 REQUISITI MINIMI SANITARI E DI PREVENZIONE DI MALATTIE INFETTIVE

1. Direzione Sanitaria: all'interno del canile deve essere operante la Direzione Sanitaria affidata ad un medico veterinario, che deve assicurare ed attestare con la firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana. In caso di assenza o impedimento prolungato dovrà essere assicurata la presenza di un sostituto.
2. Identificazione degli animali: tutti gli animali in ingresso devono essere controllati mediante l'uso del lettore per microchip e qualora risultino privi di trasponder questo deve essere immediatamente applicato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrato nell'anagrafe canina regionale online. Per ogni cane deve essere redatta una scheda sanitaria individuale corredata anche da foto segnaletica; inoltre riporterà il numero del microchip, del box, la data di ingresso, l'anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), la data di sterilizzazione e le eventuali cure in corso. Tutte le schede devono essere debitamente firmate dal Direttore Sanitario, così come le eventuali cure che di volta in volta saranno praticate.
3. I cani introdotti nella struttura, al loro arrivo, devono essere comunque destinati al settore di isolamento ed entro le 24 ore successive devono essere sottoposti alla visita del Medico veterinario, che ne verifica e ne attesta il buono stato di salute, o provvede alle cure del caso e alla prescrizione delle terapie. Durante l'isolamento o la degenza e non oltre le 48 ore dall'introduzione nella struttura, fatte salve diverse disposizioni del Medico veterinario, i cani dovranno essere sottoposti a trattamenti contro gli ectoparassiti quali zecche, pulci, pidocchi e contro la rogna sarcoptica con adeguati acaricidi.
4. Ogni cane sarà annotato sul registro di carico e scarico.
5. Qualora, durante il periodo di ricovero, i cani venissero colpiti da qualsiasi tipo di infezione sarà cura della ditta aggiudicataria provvedere, a proprie spese, al trattamento sanitario degli animali contagiati.
6. Profilassi delle malattie infettive: al fine di garantire la valutazione sanitaria dei soggetti e per prevenire l'insorgenza di focolai di natura infettiva è obbligatorio effettuare una visita sanitaria " in ingresso " correlata da eventuale screening ematochimico e/o sierologico per la prevenzione delle malattie infettive, da annotare nella scheda sanitaria individuale.
7. Per tutti i cani catturati è obbligatorio il controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, da effettuarsi successivamente ed obbligatoriamente una volta l'anno come da normativa regionale. I casi positivi devono essere trattati terapeuticamente e ricoverati a norma di legge.
8. Profilassi vaccinale: da eseguirsi in tutti i cuccioli e soggetti adulti, una volta all'anno, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice e sicuramente per cimurro, parvovirosi e leptospirosi.

ART. 8 REQUISITI MINIMI DI ALIMENTAZIONE

1. Ai cani dovrà essere somministrata una quantità giornaliera di mangime, suddiviso in uno o due pasti giornalieri. Ai cuccioli dovrà essere assicurata la somministrazione di cibo almeno in due pasti giornalieri.

ART. 11 – DURATA, IMPORTO A BASE D'ASTA E VALORE DELL'APPALTO

1. L'appalto avrà durata di anni tre (3) decorrenti dalla data di consegna del servizio.
2. L'importo giornaliero posto a base di gara è pari ad Euro 2,00 IVA esclusa, per ciascun singolo animale, ed è onnicomprensivo di qualsiasi altro onere relativo a mezzi e personale per l'espletamento del Servizio di accalappiamento, ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi. L'importo complessivo a base di gara, considerando un'anagrafe canina di almeno 35 cani al giorno, ammonta ad € 76.650,00 così ottenuto per tutto il periodo di affidamento: n. 35 cani moltiplicato per l'importo giornaliero di € 2,00 moltiplicato per 1.095 gg. = € 76.650,00= più IVA al 22% = per un totale di € 93.513,00.

ART. 11 SERVIZI AGGIUNTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- a) Assistenza sul territorio comunale per i cani di quartiere, assicurando collaborazione con i volontari locali nello specifico nutrimento, assistenza sanitaria e profilassi contro le principali malattie attraverso vaccinazioni previste per le periodiche pratiche di disinfestazione sugli animali stessi contro i più comuni parassiti (zecche, pulci e zanzare);
- b) Promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 20% di adozioni degli animali e dalla prevenzione del randagismo coinvolgendo tutte le scuole cittadine.
- c) Svolgere attività nelle scuole presenti sul territorio comunale con incontri formativi, insieme ad esperti qualificati del settore (veterinari, guardie zoofile, ecc...) sui seguenti argomenti:
- Norme di prevenzione nei confronti delle principali zoonosi (leishmaniosi, rickettsiosi, malattia di Lyme, ecc...) al fine di fornire elementi conoscitivi di base per un corretto rapporto uomo – animale;
 - Anagrafe canina e microchip, per stimolare il senso di responsabilità per l'acquisto e la gestione di un cucciolo;
 - Principi di ecologia ed analisi degli aspetti comportamentali degli animali domestici;
 - Sensibilizzazione contro maltrattamenti e sfruttamenti (lotte dei cani, addestramenti illeciti, ecc...);
- d) Garantire a titolo gratuito un numero di 10 sterilizzazioni annue per i cani randagi accalappiati e da rimettere sul territorio laddove sussistono le condizioni di compatibilità dei cani e non vengono ravvisate condizioni tali da mettere a repentaglio la vita e la incolumità della popolazione;
- e) Nel caso di arrivo di cuccioli al di sotto dei 60 giorni qualora non verranno adottati entro 60 giorni dal loro ingresso nel canile resteranno a carico del canile;
- f) Presenza di almeno un educatore cinofilo al fine di contribuire alla rieducazione dei cani prima di destinarli in adozione.

ART. 12 CATEGORIE PARTICOLARI

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di poter richiedere l'accalappiamento e pertanto ricoverare cani feriti gravemente e/o affetti da malattie contagiose e/o considerati potenzialmente pericolosi ai sensi della vigente normativa per la tutela della pubblica incolumità.
2. Per questa tipologia di randagi l'Ente non riconoscerà alla ditta alcun aumento del prezzo giornaliero.

ART.13 PRELIEVO ANIMALI A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE E CURE

1. La ditta aggiudicataria, qualunque sia l'ubicazione della struttura, dovrà provvedere con propri mezzi di trasporto ed a suo spese al trasferimento nella propria struttura dei cani di proprietà di questo comune o comunque detenuti per conto di questo Comune attualmente ricoverati presso il canile di Latronico (PZ). Il trasferimento dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento CE n.01/2005 e del D. Lgs. n.151/2007 provvedendo a comunicarlo preventivamente alla competente Asl.

ART.14 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alla gara i soggetti indicati nell'art.45 del D. Lgs. n.50/2016, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale di cui all'artt. 80 e 83 del D. Lgs. n.50/2016;
 - b) Requisiti di idoneità professionale:
 - b.1 Iscrizione nell'apposito Albo Regionale per attività coincidente a quella oggetto di gara da almeno tre (3) anni;
 - b.2 Possesso delle certificazioni di qualità secondo le normative UNI EN ISO 9001 ;

2. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
 - c.1. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili (2016 – 2017 – 2018) non inferiore ad € 25.550,00
 - c.2 Aver svolto nell'ultimo triennio servizio analogo a quello oggetto di gara per un importo complessivo minimo non inferiore a quello a base di gara, pari ad € **76.650,00**;
 - c.3 Possesso dell'autorizzazione sanitaria, dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività e/o SCIA, ai sensi della normativa vigente, nonché delle relative autorizzazioni di carattere edilizio (concessione edilizia o permesso a costruire, agibilità ed autorizzazione allo scarico) della struttura ospitante.

ART. 15 INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di applicare le penalità quando ricorrano gravi violazioni o inadempienze accertate in occasione dei controlli effettuati.
2. Gli uffici competenti, salvi i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati invitando l'affidatario a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni.
3. In casi di inadempienza a tale incombente nel termine stabilito, ovvero nel caso l'affidatario fornisca giustificazioni non ritenute sufficienti, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:
 - € 100,00 (cento euro) per la prima violazione contestata;
 - € 150,00 (centocinquanta euro) per la seconda violazione contestata,
 - € 250,00 (duecentocinquanta euro) per la terza violazione contestata.
4. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto nell'ipotesi di contestazione non giustificata sufficientemente, successiva alla terza applicazione di penalità e il servizio di cui al presente capitolato verrà aggiudicato al concorrente classificato secondo in graduatoria.
5. Le penalità sono inviate, a mezzo posta elettronica certificata, all'affidatario all'indirizzo che obbligatoriamente deve indicare negli atti di gara ed in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie nascenti dall'applicazione di questo contratto saranno definite dall'autorità Giudiziaria Ordinaria competente per territorio e valore.

ART. 17 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art.93 del Codice, pari al 2% dell'importo base dell'appalto e precisamente ad €. 1.533,00 euro (euro millecinquecento/33).
2. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del Codice degli appalti, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste nel medesimo articolo;
3. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

ART. 18 RESPONSABILITÀ PER RISCHI E DANNI

1. L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare al Comune di Trecchina ed a terzi dall'adempimento del servizio e dal comportamento del proprio personale. L'accertamento danni sarà effettuato dal Comune alla presenza del Responsabile dell'appalto previamente avvertito, in modo tale da consentire all'appaltatore di esprimere la propria valutazione. Qualora l'appaltatore non partecipi all'accertamento in oggetto, il Comune provvederà autonomamente avvalendosi della presenza di due testimoni. I dati così accertati

costituiranno un titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall'appaltatore. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune è autorizzato a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sul corrispettivo di prima scadenza ed eventualmente sui successivi o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro e fatto salvo il risarcimento degli ulteriori eventuali danni. A tale riguardo l'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale derivante e connessa al presente appalto e dovrà dimostrare di possedere, al momento della stipula del contratto di appalto e da mantenere per tutta la durata dello stesso, idonea polizze assicurative.

2. Entrambe le polizze assicurative devono contenere l'impegno della compagnia a segnalare eventuali sospensioni di garanzia (anche per mancato pagamento del premio) e l'impegno a comunicare al Comune qualsiasi trasformazione del contratto di polizza. L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o infortuni che dovessero occorrere al personale dell'affidatario durante lo svolgimento del Servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere derivante dalla suddetta responsabilità deve intendersi già compreso e compensato nel corrispettivo dell'appalto.

ART. 19 FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL COMPENSO

1. Il corrispettivo è quello offerto sulla base degli importi indicati in sede di gara. L'Appaltatore presenterà fattura mensile posticipata con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013 (cd. "fatturazione elettronica").
2. Alla fattura dovrà essere allegato un Certificato di Esistenza in Vita redatto e firmato dal titolare della struttura che ospita gli animali (il cui fac-simile dovrà essere approvato dal competente ufficio comunale) riportante:
 - a) l'elenco dei cani ospitati presso la struttura (con numero tatuaggio o microchip);
 - b) la data di entrata
 - c) la data di uscita;
 - d) i relativi giorni di presenza;
 - e) dichiarazione in ottemperanza alla vigente normativa del benessere dell'animale e profilassi vaccinali a cui sono stati sottoposti gli animali (mantenimento e buona salute).
3. Ai sensi dell'art.3, c. 1, del succitato Decreto Ministeriale il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, per quanto riguarda il Comune di Capaccio Paestum è il seguente: **DE2XYT**.
4. Al pagamento si provvederà, entro il termine di 30 giorni, naturali e consecutivi, dalla data di registrazione delle fatture previa acquisizione dagli Istituti competenti di regolare Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) come stabilito dalla normativa vigente in materia.
5. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto soltanto previa verifica della correttezza contributiva dell'appaltatore così come previsto dall'art. 35 comma 34 D.L. 4/7/2006, n 223. In caso di D.U.R.C irregolare, i singoli pagamenti rimarranno in sospeso fino ad avvenuto accertamento dell'entità dell'irregolarità contributiva o definizione mediante regolarizzazione del debito stesso. Se il debito di cui sopra, non viene sanato dall'Impresa, la stazione appaltante detraerà dal credito medesimo l'importo equivalente all'adempienza, provvedendo al pagamento direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi.
6. Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'Impresa nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a carico dell'offerente e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.
7. L'importo dovuto all'appaltatore sarà determinato effettuando le detrazioni per somme eventualmente dovute dalla stessa alla Stazione Appaltante per penalità od a qualsiasi titolo in dipendenza del contratto.

ART. 20 REVISIONE DEI PREZZI

Il prezzo offerto, indicante l'importo al netto di IVA, dovrà essere mantenuto tale per l'intera durata

dell'appalto fatto salvo l'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di effettivo servizio. Le condizioni del presente capitolato sono vincolanti per la ditta aggiudicataria che non potrà comprendere alcun compenso aggiuntivo nell'ipotesi di variazione dei costi di gestione e di qualsiasi natura fatta eccezione per il citato aumento ISTAT.

ART. 21 SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto del servizio in tutto o in parte, nè tantomeno è ammesso l'utilizzo dei rifugi pubblici e privati non gestiti direttamente dall'aggiudicatario, pena la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione definitiva e risarcimento danni, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

ART. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Salve le ipotesi particolari regolate nel presente capitolato, la risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
 - a. impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino regolarmente i contributi assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
 - b. sospensione od interruzione del servizio da parte dell'aggiudicataria per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
 - c. cessione a terzi del contratto, anche parziale;
 - d. avvio a carico dell'aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo;
 - e. adozione nei confronti della aggiudicataria di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
 - f. mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
 - g. mancata esecuzione delle transazioni mediante l'ausilio di banche o della società Poste italiane S.p.A. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 da parte dell'aggiudicataria;
 - h. mancato reintegro della cauzione definitiva entro il termine di 30 giorni nel caso la S.A. Provveda all'escussione anche parziale della stessa;
 - i. per gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza suoi luoghi di lavoro;
 - j. nel caso di applicazione nell'anno di penali nella misura superiore al 10% del valore annuale dell'intero Appalto.
3. Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto f. la S.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto e destinare gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
4. In caso di risoluzione del contratto o di mancato inizio dell'appalto per cause imputabili all'aggiudicataria, la S.A. si riserva la facoltà di ricorrere al secondo classificato.

Art. 23 STIPULA CONTRATTO

1. Il contratto di appalto, a pena di nullità, verrà stipulato presso la stazione appaltante del Comune di Trecchina in forma pubblica amministrativa e nei termini disciplinati dall'art.32, c. 8, del D. Lgs. n.50/2016.
2. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore con riferimento particolare:
 - all'assolvimento dell'imposta di bollo;
 - all'assolvimento dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 - D.P.R. 26/4/1986, n. 131.
3. Sono a carico dell'appaltatore le spese di stesura del contratto nella misura prevista dalla L.8.6.1962, n. 604 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 24 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, il Foro competente è esclusivamente quello di POTENZA.

ART. 25 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/90 ss.mm.ii. e dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è il geom. Paolo Cresci, Responsabile del servizio Urbanistica Ambiente e Territorio del Comune di Trecchina.

ART. 26 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. La ditta aggiudicataria è responsabile del trattamento dei dati personali del Comune dei quali venga eventualmente a conoscenza, nel corso dell'esecuzione della sottoscrizione del previsto contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del previsto contratto. La ditta si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali al Comune prima della stipula del previsto contratto.

ART. 27 CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Capitolato Speciale di Appalto si fa richiamo alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti

Trecchina, 02/12/2019.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
GEOM. PAOLO CRESCI